

proc. n. [REDACTED]/2024 R.G.



TRIBUNALE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED]/2024 R.G. del Ruolo Generale promossa

D A

Parte_1, con gli Avv.ti [REDACTED]

OPPONENTE-

CONTRO

Controparte_1 **(GIÀ** Controparte_2, con l'Avv. [REDACTED]

-OPPOSTA

FATTO E DIRITTO

Con l'atto di citazione ex art. 616 c.p.c. introduttivo del presente giudizio, notificato a mezzo pec in data 18.04.2024, la signora Parte_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa viola l'obbligo di chiarezza nella indicazione del costo effettivo dell'operazione finanziaria, evidenziando dunque un costo effettivo differente e peggiorativo per il soggetto mutuato;

- accertare e dichiarare che nel contratto per cui è causa è applicato un piano di ammortamento c.d. alla francese, con conseguente applicazione di interessi composti non previsti dal piano di ammortamento eventualmente concordato;

- accertare e dichiarare che al contratto di mutuo per cui è causa risultano applicate percentuali effettive di interessi, semplici o composti, superiori ai tassi soglia previsti dalla Legge 108/1996;

- per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 c.c., statuire la nullità delle clausole del contratto dedotto in giudizio che prevedono la corresponsione di interessi superiori al tasso soglia, con conseguente azzeramento degli interessi;

- ordinare alla banca convenuta la restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 24.992,47, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa;

per l'effetto, accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria avanzata da

Controparte_1

- condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento

del danno anche morale subito dall'attrice nella misura di euro 20.000,00, ovvero nella maggiore e/o minore somma che si riterrà congrua;

- con vittoria di spese e compensi di lite.”.

Nel procedimento, regolarmente iscritto a ruolo al n. [REDACTED]/2024 RG, si costituiva *Controparte_2* ora *Controparte_1* chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, respingere e rigettare, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, tutte le richieste avanzate dalla sig.ra [...] Parte_1 .

Con vittoria di spese e compensi del procedimento”. Le parti provvedevano, nei termini previsti dalla legge, al deposito delle memorie istruttorie ex art. 171ter c.p.c. con cui presentavano le rispettive istanze.

All'esito della prima udienza, tenutasi in data 27.11.2024, questo Giudice, ritenendo opportuno attendere il deposito dell'elaborato peritale nel procedimento di reclamo originato dal giudizio esecutivo immobiliare n. [REDACTED]/2023 R.G.E. (*e di cui infra*) pendente avanti a questo Tribunale, rinviava il giudizio all'udienza del 8.05.2025.

Alla suddetta udienza il giudizio veniva rinviato all'udienza del 12.06.2025, che si svolgeva mediante trattazione scritta, al cui esito il Giudice disponeva lo svolgimento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile, nominava quale CTU il Dott. *Persona_1* e fissava l'udienza del 11.09.2025, poi rinviata al 24.10.2025, per il conferimento dell'incarico ed il giuramento.

Il CTU provvedeva al deposito dell'elaborato peritale e questo Giudice, all'esito dell'udienza svoltasi in data 27.05.2026, rinviava la causa all'udienza del 11.06.2026 per la discussione orale concedendo termine alle parti fino a due giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.

Il presente procedimento ex art. 616 c.p.c. venne introdotto da parte attrice all'esito del giudizio svoltisi avanti a questo Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED]/2023 R.G.E.

FATTO E DIRITTO

La domanda introdotta con il presente giudizio da *Parte_1* è fondata e merita accoglimento.

Con la relazione peritale a firma del CTU Dott. *Per_2* si e' potuto appurare l'infondatezza della pretesa azionata.

Per una maggiore comprensione della complessa problematica, sottesa alla fattispecie, si ritiene indispensabile richiamare alcuni passi dell'elaborato peritale redatto dal consulente d'ufficio, dott. *Persona_1*, il quale, nel dare risposta ai quesiti posti da questo Giudice, ha concluso sostenendo che l'importo complessivo ricevuto da *CP_1* (sommando cioè le rate pagate a quanto ricevuto dalla banca a seguito del concordato) è maggiore dell'importo da restituire alla banca, residuando, persino, un credito dell'attrice *Parte_1* pari ad euro 20.510,60.

Per giungere a dette conclusioni:

- in risposta al quesito n.3, il CTU ha proceduto alla elaborazione del piano di ammortamento tendo conto del capitale netto erogato, pari ad euro 469.816,000, da cui sono state detratte le spese

di istruttoria (euro 4.750,00) e le spese di incasso rata (euro 434,00) per un totale spese di euro 5.184,00. All'esito del ricalcolo il tasso applicato (TAEG) è risultato pari a 5,4097120% e, pertanto, differente e superiore al tasso contrattualmente pattuito del 4,77%;

- in risposta al quesito n.6, il CTU ha rilevato che la rata è stata determinata da **CP_2** con una funzione che prevede il montante ad interesse composto (sistema esponenziale) e, nel contratto, non risulta in alcun modo indicata la funzione matematica con la quale la rata doveva essere determinata. Il piano di ammortamento rielaborato al tasso minimo dei BOT (all.5) è sostanzialmente un piano di ammortamento senza interessi il cui debito si estingue con il pagamento parziale della rata n.141 per euro 569,07.

Infine, nella determinazione del dare/avere tra le parti, premetteva che:

1. l'importo da restituire a **CP_2** ammonta ad euro 469.816,00;
2. come si evince dal piano di ammortamento / e.conto di **CP_2** le rate interamente pagate sono le prime 64 per un totale complessivo di euro 201.039,40;
3. **CP_2** ha inoltre riscosso, nella procedura di concordato, la complessiva somma di euro 289.287,20;
4. il totale complessivo riscosso da **CP_2** ammonta quindi ad euro 490.326,60.

Il ctu ha concluso, affermando che la differenza a credito, in favore di **Parte_1**, ammonta a:

euro 490.326,60 meno euro 469.816,00 = euro 20.510,60.

Deve, dunque, ritenersi che il contratto di mutuo violi l'art 117 comma 6 parte seconda TUB in ragione dell'applicazione di condizioni contrattuali effettive diverse e peggiorative per il cliente mutuato, specie con riguardo al Tan.

Invero, come noto, TAEG e TAN sono due elementi diversi, atteso che il TAEG -tasso annuo effettivo globale, detto anche ISC, ovvero indicatore sintetico di costo- esprime il costo effettivo di una operazione di finanziamento, che racchiude il TAN e gli oneri amministrativi. Per contro, il TAN -tasso annuo nominale- è il tasso di interesse su base annua applicato al rapporto.

E se la mancata o inesatta indicazione del primo non determina alcuna nullità, perché essendo un mero indicatore sintetico del costo del finanziamento, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni (cfr. Cass. 2023/n. 4597; Cass. 2021/n. 39169); il TAN, invece, integra proprio il tasso che, ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB, deve essere pattuito per iscritto, requisito soddisfatto dalla sua determinazione numerica o, anche, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca (cfr. Cass. 2024/n. 16456).

Invero, in materia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15130 del 29 maggio 2024, le quali — pur escludendo la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto — hanno espressamente fatto salva la diversa ipotesi della violazione della normativa di trasparenza ogniqualvolta l'applicazione "occulta" del regime composto determini una divaricazione tra il TAN dichiarato e il tasso annuo effettivo praticato, non resa esplicita in contratto.

Invero, la Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso, non ha potuto fare a meno di osservare che l'applicazione di tale formula (non esplicitata tra le parti) può comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) e tale difformità, laddove non esplicitata, comporta la violazione dell'art. 117 co. 4 TUB.

Ne discende, che ogni qual volta — come nel caso di specie — emerga una divergenza tra il tasso nominale contrattuale e il tasso effettivamente applicato, in assenza di una previsione contrattuale espressa del regime di capitalizzazione composta, si configura una violazione dell'art. 117 T.U.B. con conseguente attivazione del meccanismo di sostituzione legale del tasso convenzionale previsto dal comma 7 del medesimo articolo.

Acclarata la violazione, deve aderirsi alle conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva predisposto un piano di ammortamento alternativo applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali, variati di anno in anno: meccanismo sostitutivo che la legge prevede proprio per i casi di nullità delle clausole sui tassi di interesse (v. Corte d'Appello di Bari del 18 luglio 2025, Tribunale di Salerno n. 1167 del 24 febbraio 2026, Tribunale di Padova, sentenza n. 605 del 14 aprile 2025, Tribunale di Vicenza, sentenza n. 170 del 3 febbraio 2022).

Nel caso di specie, si ritiene nondimeno equa la compensazione delle spese di lite. Ciò, in virtù della complessiva vicenda processuale intercorsa tra le parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:

- 1. accoglie l'opposizione come formulata da parte attrice;**
- 2. condanna l'opposta pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e competenze di lite, in favore dell'opposto, che si liquidano in Euro 15.000,00, oltre spese borsuali, rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA di legge se dovuta; così come alla rifusione delle spese di CTU.**

Così deciso in Brindisi, in data 11 giugno 2026.

Il Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI